



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e
delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI PER LA SICUREZZA
DELLE GALLERIE SITUATE SULLE STRADE ANCHE APPARTENENTI ALLA RETE TRANSEUROPEA E LA SICUREZZA SUI SISTEMI
DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA

Commissione Permanente per le Gallerie

DELIBERA N. 19/2022 in data 17 ottobre 2022

AUTOSTRADA: A5 AUTOSTRADA TORINO – IVREA - QUINCINETTO

GESTORE: AUTOSTRADA TORINO-IVREA-VALLE D'AOSTA S.P.A.

GALLERIA: QUASSOLO (NCPG 169)

REGIONE: PIEMONTE

**VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ E AUTORIZZAZIONE ALLA MESSA IN
SERVIZIO**

LA COMMISSIONE PERMANENTE PER LE GALLERIE, nella seduta del 10 ottobre 2022, con continuazione in data 17 ottobre 2022;

Presieduta dall'ing. Emanuele RENZI;

Presenti: *prof. ing. Romano BORCHIPELLINI, prof. ing. Giuseppe CANTISANI, ing. Andrea CAPUANI, ing. Giuseppe COSTANZO, avv. Paola DE NUNTIS, dott. Francesco LIGUORI, prof.ssa ing. Mara LOMBARDI, dott.ssa Antonietta LONIGRO, ing. Stefano MARSELLA, ing. Francesco MAZZIOTTA, prof. ing. Giuseppe PARISE, ing. Ruggero RENZI, prof.ssa ing. Paola RUSSO;*

VISTO il Decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, attuazione della Direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (nel seguito denominato Decreto);

VISTO l'articolo 3 del Decreto che dispone che i Gestori delle gallerie provvedano affinché le gallerie di loro competenza, rientranti nel campo di applicazione del Decreto medesimo, soddisfino i requisiti minimi di cui all'Allegato 2;

VISTO l'articolo 4 del Decreto che istituisce, presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, la Commissione permanente per le gallerie (nel seguito denominata Commissione), con le funzioni di Autorità amministrativa previste dalla Direttiva CE n. 54 del 29 aprile 2004;

VISTO l'articolo 4, comma 7, del Decreto che individua compiti che il Gestore deve svolgere durante l'esercizio in galleria;

- VISTE le note n. 421 del 28 gennaio 2008 e n. 9159 del 25 novembre 2020 con le quali sono state comunicate, ai Gestori delle gallerie, indicazioni in merito al Parere dell'Esperto terzo qualificato e al Parere del Responsabile della sicurezza;
- VISTE le note nn. 4171 del 3 aprile 2012, 9979 del 27 novembre 2018 e 10557 del 3 dicembre 2019, con le quali sono state comunicate, ai Gestori delle gallerie, indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 5, comma 3, del Decreto;
- VISTA la nota n. 8140 del 26 ottobre 2020 con la quale la Commissione ha trasmesso copia conforme della deliberazione resa nella seduta del 14 ottobre 2020 sulla Documentazione di sicurezza a livello di progetto esecutivo della galleria Quassolo;
- VISTA la nota n. 800 del 24 febbraio 2022 con la quale Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta S.p.A. (di seguito denominata Gestore) ha trasmesso la Documentazione di sicurezza per la galleria Quassolo comprensiva, tra l'altro, di: descrizione del sistema galleria, Studio di traffico, Analisi di rischio, Piano di manutenzione, Piano di gestione dell'emergenza, elaborati *as built*, parere dell'Esperto terzo e parere del Responsabile della sicurezza;
- VISTA la nota n. 12165 del 28 marzo 2022, con la quale è stato costituito il Gruppo di lavoro composto dall'ing. *Vittorio MANCINI*, dall'ing. *Luca PRIOR*, dall'ing. *Christian CONTI* e dall'ing. *Silvia PUGNALI*, per la valutazione della Documentazione di sicurezza della galleria;
- VISTA la nota n. 1548 del 7 aprile 2022 con la quale il Gestore ha trasmesso documentazione integrativa a seguito della nota della Commissione n. 13213 del 1° aprile 2022;
- VISTO il verbale di sopralluogo effettuato il 27 aprile 2022;
- VISTA la nota n. 2102 del 13 maggio 2022 con la quale il Gestore ha trasmesso la documentazione relativa agli interventi effettuati a seguito della visita di sopralluogo del 27 aprile 2022;
- VISTA la nota n. 2232 del 23 maggio 2022 con la quale il Gestore ha trasmesso la revisione del Piano di gestione dell'emergenza a seguito dello svolgimento di un'esercitazione;
- VISTE le note nn. 3067 del 15 luglio 2022 e 4100 del 6 ottobre 2022 con le quali il Gestore ha trasmesso approfondimenti in merito alla propagazione del fumo e del calore attraverso i by-pass a seguito della nota della Commissione n. 28500 del 30 giugno 2022;
- UDITA la relazione istruttoria del Gruppo di lavoro;
- TENUTO CONTO della documentazione acquisita agli atti;
- CONSIDERATO che la galleria Quassolo, le cui caratteristiche principali sono riportate nella seguente tabella, ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 10 del Decreto in quanto aperta al traffico in data antecedente al 30 aprile 2006;

NCPG	Nome	N. corsie	Lunghezza [m]	Pendenza massima [%]	TGM [v/g·c]*	Veicoli pesanti [%]*
169 A	Quassolo sx (dir. Torino)	2	547	+ 1,2	5.260	20,0
169 B	Quassolo dx (dir. Aosta)	2	547	- 1,5	5.214	19,2

*dato stimato all'anno 2019

TENUTO CONTO che la galleria Quassolo è una galleria autostradale a doppio fornice, con piattaforma rilevata composta da una corsia di marcia di larghezza mediamente pari a 3,65 m, una corsia di sorpasso di larghezza mediamente pari a 3,65 m, marciapiede in destra e sinistra di larghezza variabile 0,20÷0,48 m, e che all'interno della galleria è assente la corsia di emergenza;

CONSIDERATO che la galleria presenta caratteristiche speciali (VP >15% e TGM >5000 v/g·c) e necessita, pertanto, di apposita Analisi di rischio;

PRESO ATTO che in galleria è consentito il transito ai veicoli trasportanti merci pericolose e pertanto è necessaria un'apposita Analisi di rischio;

VISTO che dalla Documentazione di sicurezza presentata dal Gestore la galleria risulta avere i requisiti minimi di cui all'Allegato 2 del Decreto, nonché ulteriori requisiti integrativi;

TENUTO CONTO che alcune delle misure di sicurezza presenti nella galleria sono integrative rispetto ai requisiti minimi o caratterizzate da livelli prestazionali superiori a quanto previsto dal Decreto, in particolare sono presenti: n. 3 by-pass pedonali; stazioni di emergenza e idranti con interdistanza pari a circa 143 m, <250 m; Centro di controllo; impianto di videosorveglianza con software AID; copertura GSM; lanterne semaforiche a tre luci agli imbocchi e sbocchi della galleria;

PRESO ATTO che il Gestore ha presentato l'Analisi di rischio;

PRESO ATTO del parere in merito alla sicurezza, redatto in data 18 febbraio 2022 dall'Esperto terzo ai sensi del capo 2.3 dell'Allegato 4 del Decreto;

PRESO ATTO del parere espresso in data 22 febbraio 2022 dal Responsabile della sicurezza, che si intende integralmente richiamato;

DELIBERA

ad unanimità dei presenti

la **conformità** ai requisiti di sicurezza, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 4, del Decreto, e l'autorizzazione alla **messa in servizio**, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, del Decreto, della galleria Quassolo (NCPG 169) con la prescrizione che il Gestore provveda, in esercizio, a:

1. sostituire il pannello di tipo luminoso con simbolo di "idrante", posto in corrispondenza delle stazioni di emergenza, con un segnale rifrangente installato a parete.

L'avvenuto adempimento di quanto indicato al punto precedente sarà oggetto di verifica da parte di ANSFISA, anche mediante attività ispettiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), del D.L. 28 settembre 2018, n. 109 e degli articoli 11 e 12 del Decreto.

A tal fine, il Gestore dovrà trasmettere alla Commissione e all'Agenzia apposita dichiarazione di ottemperanza in relazione a quanto prescritto ai punti precedenti, nei termini che saranno valutati ed eventualmente assegnati dall'Agenzia stessa.

Ad esito positivo delle suddette verifiche, le prescrizioni si intenderanno assolte.

In caso di constatata inosservanza, l'Agenzia, accertate le circostanze di fatto, provvederà avviando le azioni di propria competenza, anche in applicazione dei poteri attribuitele dalla Legge ai fini della vigilanza sulla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, informandone la Commissione.

La Commissione, ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza di cui al Decreto durante l'esercizio dell'infrastruttura, *raccomanda*, inoltre, al Gestore e al Responsabile della sicurezza, quanto segue:

- a. dovrà essere raccolta e resa disponibile, presso la sede indicata dal Gestore, la documentazione, le certificazioni, i collaudi e le verifiche funzionali degli impianti, delle strutture e delle dotazioni esistenti, compresa la resistenza e la reazione al fuoco degli impianti, dei sistemi e dei loro componenti, e dare comunicazione alla Commissione della completezza e disponibilità di tale documentazione. Copia di tale documentazione sarà inviata ai Servizi di pronto intervento e sarà disponibile presso il Centro di controllo;
- b. si avrà cura di verificare periodicamente l'esito positivo delle verifiche funzionali ai sensi dell'articolo 6, comma 3f), del Decreto anche avvalendosi di idonea documentazione, dichiarazioni di conformità e certificazioni in accordo alla normativa di settore per ciascun requisito di sicurezza presente in galleria, nonché con riferimento a quanto previsto dal D.M. 7 agosto 2012 del Ministero dell'Interno, che sarà compresa fra la documentazione di cui al punto precedente;
- c. sarà verificata, periodicamente, la congruenza dei dati assunti a riferimento per lo sviluppo dell'Analisi di rischio con le reali condizioni di esercizio e d'incidentalità rilevate in galleria, tendendo anche conto degli esiti delle esercitazioni svolte e della gestione di eventi reali, dandone comunicazione al Responsabile della sicurezza affinché esprima un parere, ai sensi del capo 4.3 dell'Allegato 4 del Decreto, in merito alle variate condizioni e sull'eventuale necessità di aggiornamenti della stessa Analisi di rischio;
- d. il Piano di gestione dell'emergenza sarà periodicamente aggiornato, approfondendo anche le procedure specifiche relative all'accensione dell'illuminazione di evacuazione. Sarà verificata la coerenza del Piano di gestione dell'emergenza con le prestazioni delle misure di sicurezza presenti in galleria e con l'organizzazione del Gestore, sulla base dell'esito della valutazione delle esercitazioni svolte su scala reale o eventi di rilievo avvenuti in galleria con particolare riferimento ai tempi di rilevamento degli eventi e ai tempi di evacuazione degli utenti in autosoccorso, alle esigenze degli utenti disabili o con mobilità ridotta e ai tempi d'intervento dei servizi di pronto intervento, in relazione alla configurazione e alle caratteristiche di resistenza al fuoco della galleria, dandone conferma alla Commissione.

Al Gestore e al Responsabile della sicurezza, per quanto di rispettiva competenza, fermi restando tutti i compiti, gli obblighi e le responsabilità in materia di sicurezza ad essi rispettivamente demandati da Leggi, regolamenti e altri atti comunque denominati, si rammenta, altresì:

- di inviare alla Commissione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Decreto, il rapporto previsto per tutti gli incidenti o eventi di rilievo, trasmettendolo anche al

Responsabile della sicurezza, ai Servizi di pronto intervento interessati, al Comando provinciale e alla Direzione regionale dei Vigili del fuoco competenti per territorio, entro i termini previsti dal Decreto. Tale rapporto tiene conto anche di quanto segnalato nelle circolari del Presidente della Commissione, nn. 4171, del 3 aprile 2012, 9979, del 27 novembre 2018, e 10557, del 3 dicembre 2019;

- di dare conferma dell'esito positivo delle esercitazioni svolte e della gestione di eventi reali, con particolare riguardo alla verifica dei tempi d'intervento dei mezzi dei servizi di soccorso e alla loro congruenza con quanto previsto e riportato nel Piano di gestione dell'emergenza.

Si rammentano, tra gli altri, gli adempimenti richiesti:

- dal D.P.R. del 1° agosto 2011 n. 151;
- dall'Allegato 4, capo 5, del Decreto:

*“Il Gestore della galleria e i servizi di pronto intervento organizzano, in collaborazione con il Responsabile della sicurezza, **esercitazioni periodiche comuni** per il personale della galleria e i servizi di pronto intervento”;*

- dall'articolo 4, comma 7, del Decreto:

*a) **effettuazione su base periodica delle prove, delle verifiche e dei controlli delle gallerie ed individuazione dei provvedimenti di sicurezza conseguenti;***

b) messa in atto di schemi organizzativi e operativi, inclusi i piani di intervento in caso di emergenza, per fornire formazione ed equipaggiamento ai servizi di pronto intervento;

c) definizione delle procedure per la chiusura immediata di una galleria in caso di emergenza;

d) attuazione delle misure previste per la riduzione dei rischi.

Inoltre, si rammenta che sono ascritte **esclusivamente** al Gestore, ai sensi del Decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, le responsabilità e i **compiti specifici** connessi alla gestione in sicurezza della circolazione e della manutenzione dell'infrastruttura stradale (comprese pertanto le relative gallerie):

- **articolo 14, comma 1:**

*“Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire **la sicurezza** e la fluidità **della circolazione**, provvedono:*

*a) alla **manutenzione**, gestione e pulizia **delle strade**, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;*

*b) al **controllo tecnico dell'efficienza delle strade** e relative pertinenze;*

c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.

- **articolo 6, comma 4:**

*a) “disporre, per il tempo strettamente necessario, la **sospensione della circolazione** di tutte o di alcune categorie di utenti per **motivi di incolumità pubblica** ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;*

*b) stabilire obblighi, divieti e **limitazioni di carattere temporaneo o permanente** per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”.*

La presente sarà trasmessa, per il tramite dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali al Gestore, al Responsabile della sicurezza della galleria, alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e alla Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.